



SERVIZI
ASSISTENZIALI
RICREATIVI E
CULTURALI

Modello B

Ragione sociale: S.A.R.C. SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE IN BREVE SARC
Codice Fiscale/partita IVA: C.F. 08390400581 P.IVA 02042321006
Indirizzo: CPRSOP GIUSEPPE GARIBALDI 131
Telefono: 069576414
Pagina web: <https://www.coopsarc.org/>
E-mail: COOPSARC@TISCALI.IT
Pec: COOPSARC@PEC.COOPSARC.ORG
Anno di fondazione: 1988

Forma Associativa:

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> organizzazione di volontariato | <input type="checkbox"/> associazione di promozione sociale | <input type="checkbox"/> ente filantropico |
| <input type="checkbox"/> impresa sociale | <input checked="" type="checkbox"/> cooperativa sociale | <input type="checkbox"/> rete associativa |
| <input type="checkbox"/> società di mutuo soccorso | <input type="checkbox"/> associazione | <input type="checkbox"/> fondazione |
| <input type="checkbox"/> altro Ente del terzo settore | | |

Composizione del Consiglio di Amministrazione:

STEFANIA CARBONE nata a Roma il 16/11/1967, RAPPRESENTANTE LEGALE
PIETRO CARLETTI nato a Zagarolo il 02/04/1970, VICEPRESIDENTE
NICOLINA PALO nata a Salerno il 28/07/1972, CONSIGLIERE

SARC - Società Cooperativa Sociale Onlus

Corso Giuseppe Garibaldi 131 – 00039 Zagarolo (RM) - Tel.: 06 9576414

pec: coopsarc@pec.coopsarc.org - coopsarc@tiscali.it - www.coopsarc.org

C.C.I.A.A. Roma 658643 Albo Nazionale Cooperative Sociali: A136220 - P.IVA: 02042321006 – C.F.: 08390400581



SERVIZI
ASSISTENZIALI
RICREATIVI E
CULTURALI

Finalità (in breve):

Gestione di servizi socio-assistenziali, educativi e culturali rivolti a minori anziani e persone fragili(disabili e disagiati psichici).
Gestione di promozione della salute rivolte a nuclei familiari con minori
Attività di prevenzione di comportamenti a rischio di dipendenza.

- che l'Ente è abilitato sulla CUC Comune di Albano Laziale e Castel Gandolfo dal 15/12/2022.
- Che l'Ente è accreditato dal mese di maggio 2020 presso la ASL RM 6 per le attività di co-gestione dei PTRP (Progetti terapeutici Riabilitativi Individualizzati).

Contributi atipici avuti dall'amministrazione comunale negli ultimi tre esercizi:

2021: 2022: 2023:

Contributi ottenuti per prestazioni susseguenti a contratti, convenzioni o bandi ad evidenza pubblica avuti dall'amministrazione comunale negli ultimi tre esercizi:

2021: 2022: 2023: ...€ 22.650,64

Zagarolo lì 31/01/2024

Firma del legale rappresentante

SARC
Cooperativa Sociale ONLUS
PRESIDENTE
Dott.ssa Stefania Carbone

SARC - Società Cooperativa Sociale Onlus

Corso Giuseppe Garibaldi 131 – 00039 Zagarolo (RM) - Tel.: 06 9576414

pec: coopsarc@pec.coopsarc.org - coopsarc@tiscali.it - www.coopsarc.org

C.C.I.A.A. Roma 658643 Albo Nazionale Cooperative Sociali: A136220 - P.IVA: 02042321006 – C.F.: 08390400581

Notaio Roberto Ferrazza
Via A. Vessella 18
00199 Roma

Repertorio n.178

Raccolta n.99

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

In data **otto gennaio duemilasedici**, in Zagarolo (RM), via Colle Collecchie n. 29, alle ore sedici e minuti trenta.

Innanzi a me notaio **Roberto Ferrazza**, con sede in Roma, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

è presente

Stefania Carbone, nata a Roma, il giorno 16 novembre 1967, domiciliata per la carica presso la sede sociale ove appresso, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società

S.A.R.C. Servizi Assistenziali Ricreativi e Culturali Società Cooperativa Sociale Onlus, in breve **SARC - Società Cooperativa Sociale Onlus**, con sede in Zagarolo (RM), via Colle Collecchie n. 29, iscritta presso il registro delle imprese di Roma al numero 08390400581, nonché medesimo codice fiscale, R.E.A. n. RM658643, partita IVA 02042321006, iscritta presso l'Albo delle Società Cooperative al n. A136220 (sezione coop. a mutualità prevalente di diritto) e presso l'Albo Regionale Lazio al n. 6/1997.

La comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della predetta società, riunitasi presso la sede sociale. Aderendo io Notaio alla richiesta fattami, do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dell'art. 31 dello Statuto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione, la comparente, la quale constata:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, con avviso di convocazione del 10 dicembre 2015, comunicato ai soci mediante lettera raccomandata a mano in data 22 dicembre 2015;
- che l'assemblea in prima convocazione, indetta per il 7 gennaio 2016, è andata deserta;
- che sono presenti, in proprio o per delega, i seguenti soci:

1) la comparente medesima, come sopra generalizzata; 2) Pietro Carletti; 3)

Notaio Roberto Ferrazza - Via A. Vessella 18, Roma - Tel. 06.98381028



Nicolina Palo; 4) Francesca Ocelli, rappresentata da Anna Milani, giusta delega; 5) Anna Milani; 6) Elisa Carletti; 7) Laura Santandrea, rappresentata da Laura Molinari, giusta delega; 8) Laura Molinari; 9) Francesca Romano; 10) Elda Catucci, rappresentata da Elisa Carletti, giusta delega; 11) Alessandro Conte; 12) Martina Eusepi, rappresentata da Francesca Romano, giusta delega; 13) Barbara Marcelli; 14) Oriana Mengoni, rappresentata da Barbara Marcelli, giusta delega; 15) Marco Tramonte; 16) Cinzia Mastrolia, rappresentata da Marco Tramonte, giusta delega.

- che sono quindi presenti numero sedici dei soci aventi diritto di voto su un totale di ventitré;

- che i soci presenti sono tutti soci cooperatori aventi ciascuno diritto a un voto;

- che è presente l'Organo amministrativo nella persona:

a) della comparente medesima, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione, di Pietro Carletti, quale vice Presidente del Consiglio di amministrazione, e Nicolina Palo, quale consigliere.

- che è assente il revisore legale;

- che è stata accertata l'identità e la legittimazione dei presenti e che le deleghe sono conservate agli atti sociali;

- che tutti i soci presenti sono iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni;

Ciò constatato, il Presidente, verificata la regolarità della costituzione dell'assemblea in seconda convocazione,

dichiara

l'Assemblea atta a discutere e deliberare, ai sensi dell'art.28 dello Statuto sociale, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- **Modifica dell'oggetto sociale** della Cooperativa: con l'inserimento di un nuovo punto relativo all'organizzazione e gestione di servizi ricreativi e culturali anche in ambito museale e bibliotecario; con l'ampliamento del punto a) dell'art. 4 dello Statuto, con riferimento alla gestione di asili nido, case di riposo e RSA (Residenze Socio Assistenziali), nonché ad attività e iniziative nel sociale a favore di particolari categorie di persone con disagio so-

cio-economico. Modifica conseguente dell'art. 4 dello Statuto (oggetto sociale).

Il Presidente dichiara aperta l'assemblea e inizia la trattazione dell'ordine del giorno, esponendo le argomentazioni che rendono opportuno per esigenze organizzative, per la partecipazione ad un maggior numero di gare di appalto e di nuovi sviluppi di attività nel mondo del terzo settore, nel rispetto sempre degli scopi sociali della cooperativa e della normativa in materia, la modifica dell'oggetto sociale, prevedendo, in un nuovo punto (lettera elle/"I"), l'organizzazione e gestione dei seguenti servizi ricreativi e culturali: la gestione di attività di didattica museale all'interno di qualunque struttura museale; le visite guidate alle collezioni museali e alle esposizioni temporanee, la gestione fisica dei reperti museali, lo svolgimento di laboratori didattici rivolti alle scuole, l'organizzazione e allestimento di mostre, nonché ulteriori attività nell'ambito dei servizi museali e nell'ambito dei servizi bibliotecari (gestione di servizi bibliotecari: servizio prestito, gestione patrimonio documentale, servizi di reception, orientamento, informazione di base).

Inoltre, il Presidente propone all'assemblea, per le medesime ragioni di cui sopra, l'ampliamento del punto a) dell'articolo 4 dello Statuto sociale (oggetto sociale), prevedendo in aggiunta la gestione di asili nido, di case di riposo e RSA (Residenze Socio Assistenziali), attività e iniziative che contrastino la violenza sulle donne, attività di pronto intervento sociale e di lotta e contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, attività di agricoltura sociale volta anche all'inserimento lavorativo di persone disabili, detenuti o ex detenuti, disagiati sociali, attività in favore delle pari opportunità e di sensibilizzazione alla parità di genere; nonché, ancora, nell'ambito della categoria di persone con disagio socio-economico: l'assistenza educativa rivolta a minori e famiglie anche con segnalazione delle autorità giudiziarie e il sostegno alla genitorialità.

Terminata la propria relazione, il Presidente invita i soci alla discussione.

Chiusa la discussione, si passa alla votazione sull'ordine del giorno, ossia la modifica dell'oggetto sociale nei termini predetti.

Il Presidente invita i soci a votare per alzata di mano. Quindi, previo accer-

tamento, controllo e verifica del Presidente dei voti favorevoli, contrari o astenuti, la votazione dà il seguente risultato:

contrari: nessuno;

astenuti: nessuno

favorevoli: tutti i soci.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di modifica è approvata all'unanimità

Pertanto, l'assemblea delibera e approva,

ai sensi dell'art.28 dello Statuto:

1) di ampliare e integrare le attività che costituiscono l'oggetto sociale

A) prevedendo, in aggiunta un punto, in ordine "l)" (lettera "elle"), comprendente:

L'organizzazione e gestione dei seguenti servizi ricreativi e culturali:

- Gestione di attività di didattica museale all'interno di qualunque struttura museale;
- Visite guidate alle collezioni museali e alle esposizioni temporanee;
- Gestione fisica dei reperti museali;
- Svolgimento di laboratori didattici rivolti alle scuole;
- Organizzazione e allestimento di mostre;
- Ulteriori attività nell'ambito dei servizi museali.
- Gestione di servizi bibliotecari (servizio prestito, gestione patrimonio documentale, servizi di reception, orientamento, informazione di base); ulteriori attività nell'ambito dei servizi bibliotecari.

B) nonché, nell'ambito del punto a) (lettera "a") dell'art. 4 dello statuto sociale, in aggiunta:

- gestione di asili nido, case di riposo e RSA (Residenze Socio Assistenziali);
- attività e iniziative che contrastano la violenza sulle donne;
- attività di pronto intervento sociale e di lotta e contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;
- attività di agricoltura sociale volta anche all'inserimento lavorativo di persone disabili, detenuti o ex detenuti, disagiati sociali;
- assistenza educativa rivolta a minori e famiglie anche con segnalazione

delle autorità giudiziarie;

- attività in favore delle pari opportunità e di sensibilizzazione alla parità di genere.

- sostegno alla genitorialità;

2) di modificare, conseguentemente, il **primo comma** dell'articolo quattro dello Statuto sociale, rubricato "**Oggetto sociale**", nel seguente nuovo tenore:

"Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

a) L'organizzazione e la gestione dei seguenti servizi socio sanitari educativi:

- "Case Famiglia";

- servizi di accoglienza per minori;

- servizi di accoglienza per nuclei familiari con minori;

- attività di recupero e risocializzazione a favore dei diversamente abili;

- attività di assistenza e formazione alle famiglie dei diversamente abili;

- assistenza domiciliare ad anziani e diversamente abili;

- assistenza scolastica a minori diversamente abili;

- attività ricreative e di promozione della salute per minori ed adolescenti;

- assistenza educativa rivolta a minori e famiglie anche con segnalazione delle autorità giudiziarie;

- attività volte alla Valorizzazione delle risorse umane e culturali della terza età, alla promozione della salute e al miglioramento della qualità della vita;

- sostegno alla genitorialità;

- gestione di asili nido, case di riposo e RSA (Residenze Socio Assistenziali);

- attività e iniziative che contrastano la violenza sulle donne;

- attività di pronto intervento sociale e di lotta e contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;

- attività di agricoltura sociale volta anche all'inserimento lavorativo di per-

sone disabili, detenuti o ex detenuti, disagiati sociali;

- attività in favore delle pari opportunità e di sensibilizzazione alla parità di genere.

b) L'organizzazione di corsi di formazione professionale nel settore socio sanitario educativo;

c) L'organizzazione e la gestione delle attività di ricerca e realizzazione di pubblicazioni nel campo socio sanitario educativo;

d) Attività di progettazione nel campo socio-sanitario-educativo;

e) L'organizzazione e la gestione di attività di consulenza psicologica, di diagnostica e di psicoterapia;

f) L'organizzazione e la gestione di servizi residenziali;

g) Attività di inserimento lavorativo per persone diversamente abili;

h) Attività di recupero e di reinserimento sociale e lavorativo di ex tossicodipendenti e disagiati sociali;

i) Attività di integrazione e di promozione della salute rivolte agli immigrati;

j) Attività rivolte a persone con problematiche psichiatriche o di dipendenza da sostanze stupefacenti;

k) Partecipazione alle iniziative comunitarie;

l) L'organizzazione e gestione dei seguenti servizi ricreativi e culturali:

- gestione di attività di didattica museale all'interno di qualunque struttura museale;

- visite guidate alle collezioni museali e alle esposizioni temporanee;

- gestione fisica dei reperti museali;

- svolgimento di laboratori didattici rivolti alle scuole;

- organizzazione e allestimento di mostre;

- ulteriori attività nell'ambito dei servizi museali.

- gestione di servizi bibliotecari (servizio prestito, gestione patrimonio documentale, servizi di reception, orientamento, informazione di base); ulteriori attività nell'ambito dei servizi bibliotecari."

Rimangono invariati i successivi commi e quindi il resto dell'articolo quattro.

L'Assemblea delega l'organo amministrativo al compimento di tutte le for-

malità necessarie ai fini dell'esecuzione della presente delibera e dà atto che, a seguito di tale modifica lo Statuto sociale aggiornato viene ad essere quello risultante dal testo che, sottoscritto dalla comparente e da me Notaio, si allega sotto la lettera "A".


Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore diciassette e minuti cinque.


La comparente espressamente mi dispensa dalla lettura dell'allegato, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Le spese del presente atto sono a carico della società, la quale essendo cooperativa sociale (ONLUS di diritto) chiede l'esenzione dall'imposta di bollo ex art. 27 bis Tariffa D.P.R. n.642/72.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, da me scritto su dieci pagine di tre fogli, e l'ho letto alla comparente che lo approva, e con me lo sottoscrive alle ore diciassette e minuti venticinque.

f.to: Stefania Carbone, Roberto Ferrazza





ALLEGATO " A "
ALL'ATTO REP. N. 178/99

STATUTO DELLA
S.A.R.C.
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della legge 381/1991, con sede nel comune di Zagariolo (Rm) la Società Cooperativa denominata "S.A.R.C. Servizi Assistenziali Ricreativi e Culturali Società Cooperativa Sociale ONLUS, in breve SARC - Società Cooperativa Sociale ONLUS.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo Amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2038 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alle previsioni della legge 381/91, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità la promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art.1 lett. a) della legge 381/1991.


La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo l'interesse dei soci e lo sviluppo socio-economico e culturale della comunità può cooperare con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa.

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordina-

3



ta o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi..

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

a) L'organizzazione e la gestione dei seguenti servizi socio sanitari educativi:

- "Case Famiglia";
 - servizi di accoglienza per minori;
 - servizi di accoglienza per nuclei familiari con minori;
 - attività di recupero e risocializzazione a favore dei diversamente abili;
 - attività di assistenza e formazione alle famiglie dei diversamente abili;
 - assistenza domiciliare ad anziani e diversamente abili;
 - assistenza scolastica a minori diversamente abili;
 - attività ricreative e di promozione della salute per minori ed adolescenti;
 - assistenza educativa rivolta a minori e famiglie anche con segnalazione delle autorità giudiziarie;
 - attività volte alla Valorizzazione delle risorse umane e culturali della terza età, alla promozione della salute e al miglioramento della qualità della vita;
 - sostegno alla genitorialità;
 - gestione di asili nido, case di riposo e RSA (Residenze Socio Assistenziali);
 - attività e iniziative che contrastano la violenza sulle donne;
 - attività di pronto intervento sociale e di lotta e contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;
 - attività di agricoltura sociale volta anche all'inserimento lavorativo di persone disabili, detenuti o ex detenuti, disagiati sociali;
 - attività in favore delle pari opportunità e di sensibilizzazione alla parità di genere.
- b) L'organizzazione di corsi di formazione professionale nel settore socio sanitario educativo;
- c) L'organizzazione e la gestione delle attività di ricerca e realizzazione di pubblicazioni nel campo socio sanitario educativo;
- d) Attività di progettazione nel campo socio - sanitario - educativo;
- e) L'organizzazione e la gestione di attività di consulenza psicologica, di diagnostica e di psicoterapia;
- f) L'organizzazione e la gestione di servizi residenziali;
- g) Attività di inserimento lavorativo per persone diversamente abili;
- h) Attività di recupero e di reinserimento sociale e lavorativo di ex tossicodipendenti e disagiati sociali;
- i) Attività di integrazione e di promozione della salute rivolte agli immigrati;
- j) Attività rivolte a persone con problematiche psichiatriche o di dipendenza da sostanze stupefacenti;
- k) Partecipazione alle iniziative comunitarie;
- l) L'organizzazione e gestione dei seguenti servizi ricreativi e culturali:
- gestione di attività di didattica museale all'interno di qualunque struttura museale;

- visite guidate alle collezioni museali e alle esposizioni temporanee;
- gestione fisica dei reperti museali;
- svolgimento di laboratori didattici rivolti alle scuole;
- organizzazione e allestimento di mostre;
- ulteriori attività nell'ambito dei servizi museali;
- gestione di servizi bibliotecari (servizio prestito, gestione patrimonio documentale, servizi di reception, orientamento, informazione di base);
- ulteriori attività nell'ambito dei servizi bibliotecari.

La cooperativa potrà partecipare in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o Privati locali, nazionali ed internazionali alle gare che questi indiranno.

Agli effetti fissati, la Cooperativa è ONLUS di diritto, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 4.12.1997 n.460.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1. soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari

requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. i soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

2. soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/1991 e nei limiti previsti da detta norma;
3. soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa;
4. soci sovventori di cui all'art.16.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi a questa categoria non potrà superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 *bis* del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.12 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rap-

porto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art.11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.
- c) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- e) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una delle cause di esclusione sopra menzionate, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

TITOLO IV IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute e della categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrare contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.



Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società o tramite altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accogli-

mento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro dieci giorni al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- f) nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato;
- g) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01;
- h) che abbia commesso azioni dal consiglio ritenute disonorevoli;
- i) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta tre assemblee consecutive.

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessa per qualsiasi causa.

Contro la deliberazione di esclusione può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 40 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 40 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al so-

cio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato. Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei li-

miti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92 n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di € 500,00 (cinquecento virgola zero centesimi).

Ogni socio deve sottoscrivere quote del valore minimo di € 1.500,00 (millecinquecento virgola zero centesimi).

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicare altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located on the right side of the page.

sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore pari ad € 25,00 (venticinque/00);
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto, tra cui le liberalità pervenute alla cooperativa.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comu-

nicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci cooperatori o ad un fondo specifico per iniziative che la cooperativa potrà decidere di attivare per favorire nuove occasioni di sviluppo per la cooperativa stessa e di occupazione per soci, da verificare alla conclusione dell'esercizio successivo.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.


L'Assemblea può anche deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destina-



zione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) La qualifica / professionalità;
- c) I compensi erogati;
- d) Il tempo di permanenza nella società;
- e) La tipologia del rapporto di lavoro;
- f) Impegno e partecipazione alle attività della Cooperativa.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 26 (Assemblea)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R, ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario inviata almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo nella sede sociale o altrove purché in Italia, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi e i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 6) approva i regolamenti interni;

- 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art.23.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sugli altri argomenti previsti dall'articolo 2365 del cod. civ.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 29 (Votazioni e verbali delle deliberazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Le Assemblee vengono documentate tramite la redazione di un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere esclusivamente redatto da un notaio.

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima

categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo Amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Organo amministrativo)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da tre a cinque Consiglieri.

Il socio cooperatore che si candida come Presidente, può indicare all'assemblea il nome degli altri membri che potranno costituire il consiglio di amministrazione.

Spetta all'assemblea la legittimazione del consiglio di amministrazione tramite votazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Art. 33 (Competenze e poteri del Consiglio di amministrazione)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo Amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo Amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail, mediante lettera raccomandata A.R, ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario inviata almeno quattro giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, qualora previsti, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di tele-

comunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirlo con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 37 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.
Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.
I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 39 (Controllo contabile)

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 40 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 41, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 41 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 25.000,00 (venticinquemila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli art. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie ed in generale per quelle di valore indeterminabile.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 42 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 44 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 28.

Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capi-

tale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 47 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali di cui alla legge 381/91.


Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo Amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempre che nel frattempo il numero dei soci non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

Registrato a Roma 4, l'8 gennaio 2016, al n. 335, esatti euro 200,00

Copia conforme all'originale e al suo allegato, conservati nei miei atti, composto di sette fogli che si rilascia alla società

ROMA, 29 febbraio 2016



The image shows two handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular stamp of the Italian Chamber of Commerce (C.C.I.A.A.) of Rome. The stamp contains the text "C.C.I.A.A. ROMA" and "UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO" around the perimeter. The stamp is partially obscured by the signature on the right.